# REGOLAMENTO (CE) N. 2418/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 1999

## relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (3),

### considerando quanto segue:

- il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione (4), (1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/ 97 (5), ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;
- è opportuno procedere alla vendita, mediante gara (2) semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica;
- è necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione; tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato;
- in base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio (1) che istituisce il regime agromonetario dell'euro, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro;
- le misure previste dal presente regolamento sono (5) conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. (2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8. (3) GU L 346 del 15.12.1988, pag. 7. (4) GU L 43 del 20.2.1993, pag. 6. (5) GU L 198 del 25.7.1997, pag. 4. (4) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di quattro gare semplici, n. 270/99 CE, 272/99 CE, 273/99 CE e 274/99 CE, di un quantitativo complessivo di 400 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo.

Ciascuna delle gare semplici n. 270/99 CE, 272/99 CE, 273/99 CE e 274/99 CE verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

#### Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
- deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:
  - Costa Rica,
  - Guatemala.
  - Honduras, comprese le isole Swan,
  - El Salvador,
  - Nicaragua,
  - San Cristoforo e Nevis,
  - Bahamas,
  - Repubblica dominicana,
  - Antigua e Barbuda,
  - Dominica,
  - isole Vergini britanniche e Montserrat,
  - Giamaica.
  - Santa Lucia,
  - San Vicenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
  - Barbados,
  - Trinidad e Tobago,
  - Belize.
  - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
  - Aruba.
  - -- Antille olandesi: Curação, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
  - Guyana,
  - -- isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.